

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4675

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(GORRIERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
E AD INTERIM DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 211,
recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani
operanti all'estero nei Paesi extracomunitari

Presentato il 3 giugno 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 130, recante norme sulla tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari, non è stato convertito in legge nel termine costituzionale.

Si rende pertanto necessaria la reiterazione delle norme al fine di assicurare il mantenimento della particolare disciplina legislativa prevista per detti lavoratori.

Nel riproporre il testo si è ritenuto necessario introdurre nuove norme che, non alterando la sostanza del provvedi-

mento, lo integrano nella parte riguardante la istituzione di apposite liste di collocamento per i lavoratori che intendono svolgere attività all'estero (articolo 1, commi 4 e 5) e le procedure che i datori di lavoro devono osservare ai fini dell'assunzione o del trasferimento di detti lavoratori (articolo 2).

Conseguentemente nel titolo del provvedimento è stata omessa la parola « previdenziale ».

L'iniziativa è intesa a disciplinare la tutela dei lavoratori italiani, dipendenti

da imprese italiane, operanti all'estero in Paesi con i quali non sono in vigore accordi internazionali di sicurezza sociale.

Infatti, oltre l'ambito dei paesi aderenti alla Comunità economica europea, la rete delle convenzioni di sicurezza sociale e degli accordi di emigrazione vigenti non permette di garantire ovunque la piena tutela del lavoratore, sia perché non copre ancora tutte le aree geografiche, sia perché non comprende tutte le norme anche di previdenza disposte dalla legislazione nazionale.

Tali carenze si avvertono maggiormente per il settore delle assicurazioni sociali quando la permanenza del lavoratore sul territorio estero sia di tale durata da non permettergli di raggiungere i periodi minimi di contribuzione necessari per poter usufruire di determinate prestazioni.

Pertanto, non essendo raggiungibile, almeno a breve scadenza, una compiuta soluzione del problema su base convenzionale, e pur continuandosi attivamente, attraverso intensi negoziati in materia di emigrazione e di sicurezza sociale, a cercare di estendere sempre più la sfera di protezione del lavoratore all'estero per la via degli accordi internazionali, si ritiene necessario dettare una normativa interna, che valga, nei limiti consentiti all'iniziativa unilaterale di un singolo Stato, a colmare le più gravi carenze avvertite nella tutela dei nostri connazionali impegnati all'estero nella prestazione della loro attività lavorativa.

A ciò aggiungasi che con sentenza n. 369 del 1985 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di imprese italiane.

La predetta sentenza ha innovato profondamente la disciplina della materia in base alla quale la tutela previdenziale, stante il carattere territoriale della relativa legislazione, poteva essere posta in

essere solo in via convenzionale mediante richiesta da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvedeva a rilasciare nullatosta agli istituti assicuratori per la instaurazione dei relativi rapporti assicurativi.

Con tale regolamentazione si conseguiva l'obiettivo di incentivare le imprese, anche ai fini occupazionali. Le medesime, infatti, potevano assolvere agli obblighi contributivi scegliendo di versare i contributi o sul minimale di retribuzione o sul salario contrattuale, oppure sulla retribuzione che sarebbe stata corrisposta in Italia.

Ciò per tenere presente la necessità di non incidere negativamente sulla concorrenzialità internazionale delle nostre imprese, quasi sempre gravate anche dall'assolvimento degli obblighi assicurativi previsti nel paese di effettuazione dei lavori.

Il provvedimento muove, come è noto, tra l'altro dalla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende operanti all'estero, altrimenti tenute a sopportare un abnorme aumento del carico contributivo.

In sostanza, si recepisce in parte il disegno di legge governativo recante « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero in paesi extracomunitari » (già Atto Camera n. 2613), attualmente all'esame del Parlamento.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza si è reso necessario per rendere immediatamente operative le norme contenute nel suddetto disegno di legge, nelle more dell'iter parlamentare dello stesso, attesa l'esigenza di colmare il vuoto normativo determinato dalla sentenza della Corte costituzionale.

In particolare, il decreto prevede, all'articolo 1, l'introduzione nella legislazione italiana della obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero, nonché l'individuazione dei datori di lavoro tenuti alla relativa contribuzione.

I commi aggiuntivi 4 e 5 prevedono che i lavoratori italiani disponibili a svol-

gere attività all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento e che il rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio regionale del lavoro è condizionato al possesso, da parte del lavoratore, dei prescritti permessi di ingresso e di lavoro nel Paese di destinazione.

Il nuovo articolo 2 prescrive che i datori di lavoro sono obbligati a richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero (commi 1 e 2).

Il rilascio delle autorizzazioni è condizionato dalla verifica dell'esistenza di idonee garanzie per la sicurezza del lavoratore nei Paesi di destinazione (commi 3 e 4).

Per le domande presentate da datori di lavoro che hanno depositato i contratti tipo o che vi hanno espressamente aderito, l'autorizzazione si intende accordata ove il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provveda nel termine di un mese. Tale termine può essere prorogato fino a tre mesi quando lo stesso Ministero o il Ministero degli affari esteri comunicano, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti (comma 5).

In casi eccezionali di comprovata necessità ed urgenza e per i soli datori di lavoro che hanno depositato il contratto tipo o vi hanno espressamente aderito il nulla osta deve essere rilasciato entro tre giorni (comma 6).

L'articolo 3 detta regole particolari di applicazione delle assicurazioni indicate all'articolo 1 per tener conto non solo della specificità del rapporto assicurativo all'estero ma anche delle particolari condizioni ambientali dei Paesi di effettuazione del lavoro.

L'articolo 4 detta i criteri per la contribuzione alle varie assicurazioni prevedendo, da una parte, la determinazione di

retribuzioni convenzionali e, dall'altra, opportune riduzioni delle aliquote contributive e dei premi assicurativi.

L'articolo 5 stabilisce che, nel caso di lavoratore inviato in trasferta all'estero, resta ferma l'applicazione della normativa vigente sul territorio nazionale.

Si prevede, peraltro, una modifica di tale normativa, in particolare al punto 1) dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile una quota della trasferta e della panatica dei marittimi pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sulla quota dell'indennità di trasferta e sulla panatica dei marittimi, non escluse dalla contribuzione, continua ad operare la riduzione contributiva del 50 per cento prevista dall'articolo 12, secondo capoverso, n. 1, della legge n. 153 del 1969. È altresì risolto il problema interpretativo relativo alla qualificazione giuridica come indennità di trasferta dei compensi corrisposti, anche con continuità, ai lavoratori applicati per contratto ad attività lavorative in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale. Viene previsto che i versamenti contributivi relativi ai detti emolumenti restano validi ed efficaci e ciò ad evitare la riliquidazione delle prestazioni e la restituzione dei contributi da parte dell'INPS.

Si prevede, infine, l'esclusione dalle disposizioni del presente provvedimento dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e degli appartenenti al personale di volo, nonché la risoluzione, a richiesta del datore di lavoro, dei contratti di assicurazione privata stipulati per la copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1987, n. 211, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extra-comunitari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1986, n. 761, 17 gennaio 1987, n. 6 e 1° aprile 1987, n. 130.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° giugno 1987, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987.

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dal presente decreto:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- b) assicurazione contro la tubercolosi;
- c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- e) assicurazione contro le malattie;
- f) assicurazione di maternità.

2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente decreto, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

d) i datori di lavoro stranieri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio.

4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro che rilascia il nulla osta all'assunzione che può avvenire con richiesta nominativa. L'iscrizione nella lista è compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l'estero può chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria.

5. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla condizione che il lavoratore sia in possesso dei prescritti permessi di ingresso e di lavoro rilasciati dalle competenti autorità del Paese di destinazione.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, accertata la congruità del trattamento economico-normativo ed acquisito l'esito degli accertamenti eseguiti dal Ministero degli affari esteri, rilascia

la prescritta autorizzazione, dandone comunicazione agli enti previdenziali interessati.

5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I datori di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO 3.

1. I regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si applicano con le particolarità di seguito indicate:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie professionali vigente in Italia viene aggiornata in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

b) per l'assicurazione contro le malattie, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore è tenuto, entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata presunta della malattia, nonché ad inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) per l'assicurazione di maternità, l'indennità economica di maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti, rispettivamente, la data presunta e quella effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*, sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 4; per il trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'Ente estero presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'Istituto previdenziale nazionale, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di malattia, maternità, le indennità di invalidità temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e malattia professionale sono rimborsate trimestralmente dall'INAIL.

7. La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.

ARTICOLO 4.

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di

categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate;

c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per tutto quanto non disposto dal presente decreto in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'articolo 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

ARTICOLO 5.

1. I lavoratori inviati in trasferta all'estero, per esigenze dell'impresa, quali che siano la durata e frequenza della stessa, continuano ad essere assoggettati alla normativa vigente per i lavoratori operanti sul territorio nazionale.

2. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 3, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, e per la restante quota limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

3. L'articolo 12, secondo capoverso, punto 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche l'indennità spettante ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuità. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonché, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.

ARTICOLO 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1986, in lire 45 miliardi per l'anno 1987 e in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari » e, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987 e a lire 60 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 1° giugno 1987.

COSSIGA

FANFANI — GORRIERI — ANDREOTTI
— GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.